



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "J. SANNAZARO"
OLIVETO CITRA (SA)

Via F. Cavallotti, 15 - Tel. 0828/793037

cf. 82005110653 - C.M. SAIC81300D

e-mail: SAIC81300D@ISTRUZIONE.IT SITO INTERNET: WWW.OLIVETOCITRAIC.GOV.IT

PEC: SAIC81300D@PEC.ISTRUZIONE.IT



Prot.n. 0001392-V.5

Oliveto Citra 17.03.2021

Al personale docente
Agli alunni delle classi terze
Ai genitori degli alunni delle classi terze
SSPG

Al personale ATA
SSPG

AL DSGA

Albo/atti/sito web

Oggetto: Espletamento esami del Primo Ciclo a.s. 2021-22. O.M. n.64 del 14.03.2022

Si trasmette l'Ordinanza Ministeriale n.64 del 14.03.2022, con la quale il Ministro dell'Istruzione disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo per il corrente anno scolastico.

L'ordinanza definisce le modalità di espletamento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Periodo di svolgimento.

Dall' 8 giugno 2022 (termine delle lezioni) ed entro il 30 giugno 2022.

Prove.

Per l'Esame del primo ciclo sono previste due prove scritte, una di Italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche, seguirà un colloquio, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla Lingua inglese, alla Seconda Lingua comunitaria e all'insegnamento dell'Educazione Civica.

La votazione finale resta in decimi. Si potrà ottenere la lode.

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso alle prove.

Per l'ammissione all'esame di stato del primo ciclo è necessario: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

L'Esame si svolgerà in presenza. Per il solo colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.

Si ricorda che per i candidati privatisti vale quanto previsto dall'art.3 del DM 741 del 2017. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

Si allegano Ordinanza Ministeriale n.64 del 14.03.2022 e D.M. n. 741/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Pappalardo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993